



COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

C o p i a

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 6 Del 30-04-2014	OGGETTO:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE 2014
--	-----------------	--

L'Anno **duemilaquattordici** il giorno **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **18:10** nella solita sala del **SEDE COMUNALE**, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
MARINI ANDREA	SINDACO	X	
BERTOLI STEFANO	CONSIGLIERE	X	
NEPI LORELLA	CONSIGLIERE	X	
PERINI ALBERTO	CONSIGLIERE		X
MASCIA VINCENZA	CONSIGLIERE	X	
GUARGUAGLINI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
BUTI SILVIA	CONSIGLIERE	X	
PENNESI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
MORELLI FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Assume la Presidenza il Sindaco **ANDREA MARINI**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **ILARIA BIANCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 27.12.2013, n. 302 ;

- il Decreto 19.12.2013 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

- il Decreto 13.02.2014 del Ministero dell'Interno con il quale è stato ulteriormente differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell' Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : *“L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d’imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell’aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l’esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell’IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9

CONSIDERATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *”si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTO che le richiamate modifiche apportate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) prevedono che non si applichi l’Imposta Municipale Propria (IMU) alle seguenti unità immobiliari:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

VISTO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all’articolo 1, comma 708, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 .

VISTA la Deliberazione n. 3 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale viene approvato il Regolamento IUC per la componente IMU;

PRESO ATTO che l’imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l’introito generato da tale maggiore aliquota;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *”può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti*

nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”

CONSIDERATE le problematiche attinenti alla contingente situazione economica, le stime derivanti dall'attività di simulazione degli impatti dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), le nuove disposizioni legislative, l'aliquota ordinaria è fissata nella misura dello 0,88%, mentre l'aliquota per abitazione principale sarà fissata nella misura dello 0,35%;

PRESO ATTO delle suddette considerazioni, le aliquote da applicare per l'anno 2014 saranno le seguenti:

Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A/1- A/8-A/9	Aliquota immobili cat. D (escluso D/10 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 co. 3 bis del D.L.557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994: esenti)	Aree fabbricabili	Terreni agricoli	Altri Fabbricati	Detrazione di base per Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A/1-A/8- A/9
0,35%	0,88%	0,76%	0,60%	0,88%	€ 200,00

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento che istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente IMU;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto) dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario,

Con voti n. 6 favorevoli e n. 2 contrari (Pennesi e Morelli) n. 0 astenuti, espressi in forma palese, per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- tutto quanto indicato in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e detrazioni in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC) con efficacia dal 1 gennaio 2014:

Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A/1- A/8-A/9	Aliquota immobili cat. D (escluso D/10 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 co. 3 bis del D.L.557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994: esenti)	Aree fabbricabili	Terreni agricoli	Altri Fabbricati	Detrazione di base per Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A/1-A/8-A/9
0,35%	0,88%	0,76%	0,60%	0,88%	€ 200,00

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le disposizioni di cui all'art. 10 comma 4 del D.L. 35/2013 che ha sostituito il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011;
- di dare atto che il funzionario responsabile del procedimento e' il dipendente FATTORINI Alessandro, incaricato degli adempimenti conseguenti e connessi alla presente deliberazione.

quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 6 favorevoli e n. 2 contrari (Pennesi e Morelli) n. 0 astenuti, espressi in forma palese, per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

-

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE 2014

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" i seguenti pareri:

PARERE Favorevole

Lì, 30-04-2014

F.TO FATTORINI ALESSANDRO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE 2014

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" i seguenti pareri:

PARERE Favorevole

Lì, 30-04-2014

F.TO Graziana Tani

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
(F.to Andrea Marini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi affissa per il periodo di quindici giorni consecutivi.

Santa Luce, 09-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

Attestazione di conformità

La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici, è conforme all'originale conservato presso l'Area 1 – Servizio Segreteria.

Santa Luce, 09-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

Immediata Eseguità

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Santa Luce, 30-04-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a far data dal _____ decorso il termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000

Santa Luce, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)